



REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

Direzione generale commercio, assicurazioni e servizi, Ufficio D2,
Disciplina del Commercio

Circolare n. 3548/C del 25/07/2002

D.P.R. 6 aprile 2001, n. 218, "Regolamento recante la disciplina delle vendite sottocosto, a norma dell'art. 15, comma 8, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114". Protocollo d'intesa sulle vendite sottocosto. Modello semplificato di documentazione probatoria degli sconti e contribuzioni fuori fattura riconducibili al prezzo del prodotto.

Allegato - Protocollo d'intesa sul sottocosto

Alle Regioni - Assessorato al commercio- Loro sedi

Al Coordinamento interregionale c/o la Regione Liguria Via D'Annunzio, 113 - 16121
Genova - Fax 010/5484670

All'A.N.C.I. Via dei Prefetti, 46 00186 Roma - Fax 06/6873547

Alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura - Loro sedi

All'Unioncamere Piazza Sallustio, 21 - 00187 Roma - Fax 06/4704342

Alla Confindustria Viale dell'Astronomia, 30 - 00144 Roma - Fax 06/5903264

Alla Confapi Via Colonna Antonina, 52 - 00186 Roma - Fax 06/6791488

Al Centromarca Via Serbelloni, 5 - 20122 Milano - Fax 02/76001030

Alla Confartigianato Via s. Giovanni in laterano, 152 - 00184 Roma - Fax 06/70454110

Alla C.N.A. Via G.A. Guattani, 13 - 00161 Roma - Fax 06/44249518

Alla Confcommercio Piazza G.G. Belli, 2 - 00153 Roma - Fax 06/58330889

Alla Confesercenti Via nazionale, 60 - 00184 Roma - Fax 06/4746556

All'A.N.C.D. Via Chiana, 38 - 00198 Roma - Fax 06/8415657

All'A.N.C.C. Via Panaro, 14 - 00199 Roma - Fax 06/86505251

Alla Confcooperative Borgo S. Spirito, 78 - 00193 Roma - Fax 06/68134057

Alla Faid-Federdistribuzione Corso di Porta Nuova, 3 - 20121 Milano - Fax 02/6551169

Alla Federcom Corso Venezia, 39 - 20121 Milano - Fax 02/783018

Alla D. G. armonizzazione mercato e tutela consumatori Sede - Fax 06/47052098

Testo della circolare

Allegato - Protocollo d'intesa sul sottocosto

Premesso che la presente circolare   emanata d'intesa con le Regioni, si fa presente quanto segue.

In merito all'applicazione sul territorio nazionale della disciplina delle vendite sottocosto di cui al D.P.R. 6 aprile 2001, n. 218, sono sorte alcune difficolt  in ordine ai controlli da parte degli organi di vigilanza per risolvere i quali la scrivente, in accordo con l'A.N.C.I. e le rappresentanze del mondo della produzione e della distribuzione, ha predisposto l'allegato protocollo d'intesa.

I problemi applicativi sono correlati al complesso criterio del calcolo del prezzo di cessione del prodotto dall'industria alla distribuzione, elemento di conoscenza indispensabile per gli enti locali e gli organi preposti alla vigilanza, al fine di verificare la correttezza della effettuazione di una vendita, vista la necessit  di individuare sulla base di prove documentali il prezzo di costo del prodotto oggetto di verifica.

La difficolt  nasce dal fatto che in molti casi non risulta agevole risalire al prezzo effettivo di costo di un prodotto in conseguenza del fatto che il medesimo   spesso risultante, oltre che dalla fattura di acquisto, anche da accordi tra produzione e distribuzione.

Sulla base del problema applicativo segnalato dalle amministrazioni comunali nell'attivit  di accertamento e di controllo alla disciplina del sottocosto, l'A.N.C.I. si   reso promotore di un intervento al fine di riuscire a produrre un protocollo d'intesa tra tutti i soggetti coinvolti in grado di rendere possibile la garanzia del controllo.

Su proposta dell'A.N.C.I., condivisa dalla scrivente Direzione generale, pertanto, l'intesa   stata inserita all'ordine del giorno dei lavori di un apposito tavolo tecnico costituito presso il Ministero.

Nel corso di alcune riunioni sono stati predisposti i punti da inserire nel protocollo al fine di poter addivenire ad un testo il pi  possibile rispettoso delle diverse esigenze e dei diversi livelli di responsabilit .

In conseguenza di quanto sopra il protocollo d'intesa rappresenta uno strumento in grado di favorire una corretta ed efficace applicazione sul territorio nazionale della disciplina, in nome delle finalit  di trasparenza, correttezza e tutela dei consumatori perseguite dalle disposizioni in materia di sottocosto.

Del predetto protocollo d'intesa fa parte integrante uno schema di modello semplificato che risulta in grado di rappresentare, per gli organi deputati alla vigilanza, una documentazione probatoria idonea ad indicare con immediatezza gli sconti e le contribuzioni fuori fattura riconducibili al prezzo del prodotto o dei prodotti oggetto di verifica.

Detto modello, per rappresentare documentazione idonea allo scopo, deve essere firmato sia dal soggetto che rappresenta l'azienda fornitrice, sia dal soggetto che rappresenta l'azienda distributrice e deve essere munito di data.

In tal modo risulta individuabile con immediatezza, espressa in punti percentuali, la quota di sconti e contribuzioni fuori fattura riconducibili ai prodotti dell'azienda fornitrice dei medesimi.

L'apposizione delle firme congiunte consente, quindi, di considerare il documento idoneo ad attestare l'accordo preventivo tra fornitore e distributore ai sensi dell'art. 1, comma 1, del citato D.P.R. 6 aprile 2001, n. 218.

Come precisato con circolare 24 ottobre 2001, n. 3528/C, infatti, «ai soli fini del D.P.R. 6 aprile 2001, n. 218, devono intendersi riconducibili al costo del prodotto, purch  documentati, esclusivamente gli sconti e le contribuzioni espressamente previsti come tali. Ci  significa che vanno considerati, pertanto, solo gli sconti e le contribuzioni espresse in valore assoluto o percentuale, quali risultanti in fattura, nonch  gli sconti e le contribuzioni fuori fattura riconducibili al prodotto specifico per espresso e preventivo accordo tra fornitore e distributore, purch  documentati» (cfr. punto 1.6).

Ci  premesso, va sottolineato che non sussiste, ovviamente, alcun obbligo per fornitore e distributore di pervenire alla sottoscrizione del modello semplificato il quale   atto convenzionale e pattizio.

Ci  significa che, ai fini del controllo da parte degli organi preposti alla vigilanza, in assenza del modello semplificato, il distributore esibisce ogni documentazione idonea a dimostrare gli sconti e le contribuzioni ammissibili fuori fattura.

Con l'occasione e per completezza, si richiama l'attenzione sul disposto di cui all'art. 21 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, in tema di fatturazione, il quale dispone che «Per le cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulti dal documento di trasporto o da altro documento idoneo a identificare i soggetti tra i quali   effettuata l'operazione ed avente le caratteristiche determinate con decreto del Ministro delle

finanze, la fattura può essere emessa entro il giorno 15 del mese successivo a quello della consegna o spedizione e deve contenere anche l'indicazione della data e del numero dei documenti stessi. In tale caso può essere emessa una sola fattura per le cessioni effettuate nel corso del mese solare fra le stesse parti (...)».

In considerazione del rapporto di collaborazione, che da sempre intercorre con la scrivente, i soggetti in indirizzo sono pregati di dare diffusione alla presente, onde agevolare una uniforme applicazione delle disposizioni del D.Lgs. 27 maggio 1999, n. 170 sul territorio nazionale.

Il testo della presente circolare è disponibile sul sito Internet di questo Ministero alla pagina: www.minindustria.it/dgcas/commercio/indice.htm.

Il Direttore generale
Piero Antonio Cinti

Allegato

Protocollo d'intesa sul sottocosto

tra il Ministero delle attività produttive (Direzione generale per il commercio, le assicurazioni e i servizi), A.N.C.I., Coordinamento interregionale sul commercio, Unioncamere, Confindustria, Confapi, Centromarca, Confartigianato, C.N.A., Confcommercio, Confesercenti, A.N.C.D., A.N.C.C., F.A.I.D., Federcom, Confcooperative

Vista l'esigenza di garantire una applicazione corretta ed efficace sul territorio nazionale della disciplina delle vendite sottocosto introdotta dal D.P.R. 6 aprile 2001, n. 218, a norma dell'articolo 15, comma 8, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114;

Considerate, in particolare, le finalità di trasparenza, di correttezza e di tutela dei consumatori perseguite dalla disciplina delle vendite sottocosto;

Constatata la difficoltà ad effettuare i controlli sul corretto svolgimento delle vendite sottocosto in riferimento all'individuazione del prezzo di costo del prodotto;

Considerata la necessità di adottare soluzioni condivise da parte di Comuni, produttori e distributori;

Considerata la necessità di trovare soluzioni che determinino, in riferimento all'applicazione della disciplina delle vendite sottocosto, l'eliminazione di conflittualità;

Considerata la necessità di determinare condizioni di maggiore certezza e trasparenza sul mercato a tutela dei consumatori e delle imprese;

Al fine di adottare soluzioni che garantiscano, nel rispetto dell'autonomia delle politiche commerciali e contrattuali, l'attività di controllo e di vigilanza da parte degli organi preposti;

Fermo restando il rispetto da parte delle imprese della produzione e della distribuzione delle norme sulla concorrenza;

si conviene quanto segue:

Le Associazioni rappresentative dei produttori e dei commercianti si impegnano a promuovere presso i propri associati l'adozione del modello semplificato di documentazione probatoria, che fa parte integrante del presente protocollo, idoneo ad indicare con immediatezza gli sconti e le contribuzioni fuori fattura riconducibili al prezzo del prodotto. Tale modello costituisce documento idoneo ad attestare l'accordo preventivo tra fornitore e distributore ai sensi dell'art. 1, comma 1, del D.P.R. 6 aprile 2001, n. 218.

L'Associazione Nazionale Comuni Italiani si impegna a diffondere il contenuto del presente protocollo fra gli enti associati, affinché le amministrazioni locali considerino l'utilizzo del modello di cui sopra quale strumento di semplificazione delle attività di controllo amministrativo, efficace per l'individuazione degli sconti ammissibili ai fini degli accertamenti previsti dal D.P.R. 6 aprile 2001, n. 218, ferma restando l'esperibilità delle ulteriori verifiche consentite dalle vigenti disposizioni di legge.

Il Ministero delle attività produttive, nel quadro delle azioni di verifica dell'efficacia e dell'efficienza della disciplina delle vendite sottocosto, si impegna a contribuire alla diffusione del contenuto del presente protocollo, a favorire l'utilizzo del modello e a monitorarne gli effetti, onde testare il perseguimento delle finalità di correttezza, trasparenza e tutela dei consumatori, sancite dalla disciplina. A tal fine il presente protocollo è divulgato mediante una circolare ministeriale d'intesa con le Regioni esplicativa delle finalità, degli effetti e dei contenuti dello stesso.

Ministero attività produttive

A.N.C.I.

Coordinamento interregionale sul commercio

Consumatori

Unioncamere

Confindustria

Confapi

Centromarca

Confartigianato

C.N.A.

Confcommercio

Confesercenti
A.N.C.D. - Conad
A.N.C.C. - Coop
F.A.I.D.
Federcom
Confcooperative

Modello

In relazione all'applicazione del Regolamento delle vendite sottocosto (D.P.R. 6 aprile 2001, n. 218) si concorda tra e l'azienda che gli sconti e contribuzioni fuori fattura riconducibili ai prodotti dell'azienda fornitrice sopra indicata, sono pari a X punti percentuali.

Firma Firma

Data